

Parere n.51 del 22/4/2015

PREC 63/14/L

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Edil Restauri S.r.l. – Procedura di gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Importo a base d'asta: euro 135.745,92 – S.A.: Comune di Solarino

Beneficio della riduzione della cauzione provvisoria

In un appalto di lavori si ritiene legittima l'ammissione alla procedura di gara di operatori economici che abbiano prestato la cauzione provvisoria in misura dimezzata sulla base di una certificazione di qualità non riferita alle categorie di lavori in appalto ove il disciplinare di gara abbia indicato la possibilità di prestare la cauzione ridotta per gli operatori in possesso della certificazione di qualità senza ulteriori specificazioni riferite alle lavorazioni oggetto di appalto.

Art. 75, comma 7, d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

Vista l'istanza del 5.03.2014 presentata da Edil Restauri S.r.l. nell'ambito della procedura di appalto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri indetta dal Comune di Solarino con la quale è stato richiesto un parere sulla legittimità della riammissione alla gara di talune ditte escluse previo annullamento in autotutela dei provvedimenti di esclusione motivati in ragione della prestazione in misura dimezzata di cauzione provvisoria a fronte di una certificazione di qualità che non era inerente la categoria dei lavori oggetto dell'appalto;

Visto l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 19.03.2014;

Viste le memorie delle parti;

Rilevato che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Considerato quanto espresso nel parere di precontenzioso n. 157 del 9.09.2010 secondo cui «nel caso in cui la certificazione identifica espressamente talune tipologie di lavorazioni, la predetta certificazione attesta la capacità organizzativa ed operativa dell'impresa limitatamente alle lavorazioni indicate, per tutte le altre, invece, l'impresa risulta priva della certificazione della qualità»;

Considerato in ogni caso che, nel caso specifico, il disciplinare di gara al paragrafo 9 prevedeva la possibilità di prestare la cauzione ridotta in presenza della certificazione di qualità senza ulteriormente specificare in ordine alle categorie di lavori oggetto di appalto;

Considerato che la stazione appaltante risulta che abbia proceduto a riammettere i concorrenti esclusi nel rispetto delle norme sulla partecipazione e sul contraddittorio di cui alla l. 241/1990; Sulla base di quanto sopra rilevato e considerato,

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che sia legittima la riammissione alla procedura di gara di operatori economici che abbiano prestato la cauzione provvisoria in misura dimezzata sulla base di una certificazione di qualità non riferita alle categorie di lavori in appalto, il disciplinare di gara avendo indicato la possibilità di prestare la cauzione ridotta per gli operatori in possesso della certificazione suddetta senza ulteriori specificazioni riferite alle lavorazioni oggetto di appalto.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 maggio 2015
Il Segretario Maria Esposito